



# **COMUNE DI BASTIGLIA**

**(Provincia di Modena)**

## ***REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE***

Approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 27.10.1998  
Modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 25.01.2000  
Modificato con deliberazione consiliare n. 3 del 29.01.2002  
Modificato con deliberazione consiliare n. 5 del 17.02.2004  
Modificato con deliberazione consiliare n. 7 del 28.03.2006  
Modificato con deliberazione consiliare n. 6 del 13.01.2009

f.to Il Sindaco  
Patrizia Gambi

f.to Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Rosalba Di Molfetta

## INDICE

- Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento
- Art. 2 - Tipologie di occupazioni
- Art. 3 - Funzionario responsabile
- Art. 4 - Occupazioni abusive
- Art. 5 - Domanda di occupazione
- Art. 6 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
- Art. 7 - Obblighi del concessionario
- Art. 8 - Durata dell'occupazione
- Art. 9 - Titolarità della concessione o autorizzazione
- Art.10 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
- Art.11 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
- Art.12 - Rinnovo della concessione o autorizzazione
- Art.13 - Istituzione ed oggetto del canone
- Art.14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art.15 - Classificazione delle strade
- Art.16 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
- Art.17 - Modalità di applicazione del canone
- Art.18 - Soggetto passivo
- Art.19 - Agevolazioni
- Art.20 - Esclusioni
- Art.21 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art.22 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art.23 - Riscossione coattiva
- Art.24 - Rimborsi
- Art.25 - Sanzioni
- Art.26 - Attività di recupero
- Art.27 - Contenzioso
- Art.28 - Disposizioni finali e transitorie

## **Art. 1**

### **Ambito e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

## **Art. 2**

### **Tipologie di occupazioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

## **Art. 3**

### **Funzionario responsabile**

Al funzionario responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al responsabile del servizio tributi.

## **Art. 4**

### **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive :
  - le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - le occupazione che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'agente di Polizia municipale rileva la violazione e con apposito atto dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

## **Art. 5**

### **Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.  
La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 5 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di concessione e autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonchè il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
  - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
  - d) la superficie che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, si considera giornaliera;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto dalla legge.

5. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

## **Art. 6**

### **Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione**

1. E' di competenza dell'Ufficio Segreteria il rilascio degli atti di autorizzazione per l'occupazione temporanea. E' di competenza dell'Ufficio Attività Economiche il rilascio degli atti di concessione per occupazione permanente.

2. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente, di cui sopra, per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

3. L'atto di concessione o autorizzazione, redatto in carta legale, deve contenere:

a) gli elementi identificativi della concessione o autorizzazione di cui all'art. 5, comma 3;

b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali sono subordinate le concessioni e le autorizzazioni;

c) la durata della concessione o autorizzazione, espressa in anni, mesi, giorni od ore di occupazione;

d) il tipo di attività autorizzata, i mezzi da utilizzare, la descrizione dell'opera o dell'impianto da eseguire;

e) la quantificazione del canone dovuto;

f) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione o autorizzazione;

g) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.

h) l'esonero del Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

## **Art.7**

### **Obblighi del concessionario**

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) ritirare l'atto di concessione o autorizzazione presso i competenti servizi prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- d) non subconcessionare o trasferire a terzi la concessione;
- e) versare il canone alle scadenze previste.

## **Art. 8**

### **Durata dell'occupazione**

Le concessioni per le occupazioni permanenti sono rilasciate per la durata massima di anni 9, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

## **Art. 9**

### **Titolarità della concessione o autorizzazione**

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

## **Art. 10**

### **Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.**

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

c) la violazione delle norme di cui all'art.7, relative al divieto di subconcessione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, nè esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

## **Art. 11**

### **Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione**

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

## **Art. 12**

### **Rinnovo della concessione o autorizzazione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

## **Art. 13**

### **Istituzione ed oggetto del canone**

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa, e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.
3. Il canone di concessione di cui al presente articolo ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

## **Art. 14**

### **Criteria per la determinazione della tariffa del canone**

1. I criteri e la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Consiglio Comunale sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito Allegato B al presente Regolamento.

## **Art. 15**

### **Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie, secondo l'elenco allegato A al presente Regolamento, in base alla loro importanza.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata  
La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta dell'1%.

## **Art. 16**

### **Criteria di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nelle misura prevista per le singole tipologie specificate nell'Allegato B, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
  - dalle ore 7 alle ore 20;
  - dalle ore 20 alle ore 7;
4. La misura di tariffa, determinate per aree e fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione a €uro 0,077.

## **Art. 17**

### **Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq. ;
3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
6. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, intendendosi per tale le prime due annualità, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze. Per ciascun utente la misura unitaria di tariffa è pari a €uro 0,77 con un minimo di canone annuo ad azienda di €uro 516,46.
7. La tariffa di cui al comma 5 è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
8. I soggetti di cui al comma 5 versano il canone in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato a : " COMUNE DI BASTIGLIA - VERSAMENTO CANONE ANNUALE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP"

9. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal presente Regolamento.

## **Art. 18**

### **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione oppure dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

## **Art. 19**

### **Agevolazioni**

1) Alle tariffe ordinarie sono apportate le seguenti riduzioni :

a. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, riduzione del 50 per cento.

b. Per le occupazioni temporanee effettuate da soggetti che svolgono attività a carattere ricorrente o per le occupazioni di durata uguale o superiore a 30 giorni riduzione del 70 per cento (es : attività edilizia, ambulanti, luna park, circo).

c. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti riduzione del 50 per cento.

d. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta del 90 per cento.

e. Per le occupazioni effettuate da partiti politici, associazioni culturali, sportive, religiose, celebrative o di volontariato per finalità politiche, scientifiche, culturali, di beneficenza o di autofinanziamento riduzione dell' 80 per cento.

2) Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

## **Art. 20**

### **Esclusioni**

1. Non rientrano nel campo di applicazione del canone le seguenti tipologie di occupazione:

a) le occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;

b) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;

- c) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- d) passi carrabili;
- e) vasche biologiche ;
- f) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- g) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22/12/1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- h) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni pubblicitarie;
- i) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- l) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- m) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- n) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- p) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- q) le occupazioni di aree cimiteriali in occasione di ristrutturazioni edilizie private;
- r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- s) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile.

## **Art. 21**

### **Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.

Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato: "COMUNE DI BASTIGLIA - VERSAMENTO CANONE ANNUALE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP".

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a €uro 258,23.

In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

## **Art. 22**

### **Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.

Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia di importo superiore a €uro 258,23.

In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

## **Art. 23**

### **Riscossione coattiva**

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento viene effettuata con la procedura prevista dal D.P.R. n° 43 del 28/01/88.

In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.

Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

## **Art 24**

### **Rimborsi**

Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all'art. 2. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 gg. dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.

Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

## **Art. 25** **Sanzioni**

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura da €uro 51,65 a €uro 516,46.

Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.

La sanzione è irrogata dal Funzionario responsabile del procedimento.

Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione o autorizzazione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 23 del presente Regolamento.

Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto oltre alla sanzione amministrativa di €uro 103,29 ai sensi del D.Lgs. 285/92.

Qualora si dovesse procedere alla rimozione degli impianti e degli oggetti abusivi, le spese sostenute saranno a carico del contravventore.

Nel caso di omesso o parziale versamento il responsabile del procedimento notifica al concessionario apposito avviso di pagamento. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi legali.

Il concessionario dovrà effettuare il versamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Qualora il concessionario non dovesse ottemperare a tale obbligo l'importo verrà iscritto a ruolo entro 5 anni dalla omissione del pagamento, secondo le modalità previste dal D.P.R. n° 43/88.

**Art. 26**  
**Attività di recupero**

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera €uro 10,33.

**Art. 27**  
**Contenzioso**

Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971.

Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

**Art. 28**  
**Disposizioni finali e transitorie**

L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio dell'anno 1999.

Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

## Allegato A

**Classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera b) D.Lgs. 446/1997 :**

Ai fini della graduazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, così come previsto dall'art. 63, comma 2) lettera b) D.,Lgs. n. 446/97, si suddividono le strade, aree e spazi pubblici come segue :

**CATEGORIA I<sup>^</sup> :** Piazza Repubblica

**CATEGORIA II<sup>^</sup> :** comprende le restanti Vie e Piazze del territorio comunale

## Allegato B

### TARIFFE

#### **CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446)**

A) Coefficiente in base all'attività economica

B) Coefficiente in base al sacrificio imposto alla collettività

|                          |       |                          |       |
|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
| A) Attività Commerciali  | = 1   | B) Attività Commerciali  | = 0,7 |
| Attività Edilizia        | = 0,6 | Attività Edilizia        | = 1   |
| Attività di Servizio     | = 0,5 | Attività di Servizio     | = 1   |
| Attività non commerciali | = 0,4 | Attività non commerciali | = 0,5 |

#### **TARIFFA BASE OCCUPAZIONE PERMANENTE €uro 25,82**

| I^ CATEGORIA               |                              | II^ CATEGORIA    |       |
|----------------------------|------------------------------|------------------|-------|
| - Attività Commerciali     | € 25,82 x 1 x 0,70 = € 18,08 | riduzione 1% = € | 17,90 |
| - Attività Edilizia        | € 25,82 x 0,6 x 1 = € 15,49  | riduzione 1% = € | 15,34 |
| - Attività di Servizio     | € 25,82 x 0,5 x 1 = € 12,91  | riduzione 1% = € | 12,78 |
| - Attività non commerciali | € 25,82 x 0,4 x 0,5 = € 5,16 | riduzione 1% = € | 5,11  |

#### **TARIFFA BASE OCCUPAZIONE TEMPORANEA €uro 1,55**

| I^ CATEGORIA               |                            | II^ CATEGORIA     |                   |       |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| - Attività Commerciali     | € 1,55 x 1 x 0,70 = € 1,09 | riduzione 1% = €. | 1,08              |       |
| - Attività Edilizia        | € 1,55 x 0,6 x 1 = € 0,93  | riduzione 1% = €  | 0,92              |       |
| - Attività di Servizio     | € 1,55 x 0,5 x 1 = € 0,78  | riduzione 1% = €  | 0,77              |       |
| - Attività non commerciali | € 1,55 x 0,4 x 0,5 = €.    | 0,310             | riduzione 1% = €. | 0,307 |

#### **Fasce orarie per l'occupazione temporanea**

dalle ore 07,01 alle ore 20,00 66,66 % del valore giornaliero  
dalle ore 20,01 alle ore 07,01 33,33 % del valore giornaliero

## TARIFFE

### OCCUPAZIONI PERMANENTI

---

| DESCRIZIONE | TARIFFA IN EURO AL MQ.   |                           |
|-------------|--------------------------|---------------------------|
|             | Categoria I <sup>^</sup> | Categoria II <sup>^</sup> |

---

#### Occupazione del suolo

|                            |       |       |
|----------------------------|-------|-------|
| ■ Attività Commerciali     | 18,08 | 17,90 |
| ■ Attività Edilizia        | 15,49 | 15,34 |
| ■ Attività di Servizio     | 12,91 | 12,78 |
| ■ Attività non commerciali | 5,16  | 5,11  |

#### Occupazioni soprastanti e sottostanti

|                            |      |      |
|----------------------------|------|------|
| ■ Attività Commerciali     | 9,04 | 8,95 |
| ■ Attività Edilizia        | 7,75 | 7,67 |
| ■ Attività di Servizio     | 6,45 | 6,39 |
| ■ Attività non commerciali | 2,58 | 2,55 |

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze.

Per ciascun utente la misura di tariffa è pari a Euro 0,77 con un minimo di canone annuo ad azienda di Euro 516,46.

## OCCUPAZIONI TEMPORANE

Il canone è commisurato alla superficie occupata con criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue :

| DESCRIZIONE                         | TARIFFA IN EURO AL MQ.   |                           |       |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|
|                                     | Categoria I <sup>^</sup> | Categoria II <sup>^</sup> |       |
| <b><u>Occupazione del suolo</u></b> |                          |                           |       |
| ■ Attività Commerciali              | giornaliera              | 1,09                      | 1,08  |
|                                     | dalle 7,01 alle 20,00    | 0,73                      | 0,72  |
|                                     | dalle 20,01 alle 07,00   | 0,362                     | 0,358 |
| ■ Attività Edilizia                 | giornaliera              | 0,93                      | 0,92  |
|                                     | dalle 7,01 alle 20,00    | 0,62                      | 0,61  |
|                                     | dalle 20,01 alle 07,00   | 0,310                     | 0,307 |
| ■ Attività di Servizio              | giornaliera              | 0,78                      | 0,77  |
|                                     | dalle 7,01 alle 20,00    | 0,52                      | 0,511 |
|                                     | dalle 20,01 alle 07,00   | 0,258                     | 0,256 |
| ■ Attività non commerciali          | giornaliera              | 0,310                     | 0,307 |
|                                     | dalle 7,01 alle 20,00    | 0,207                     | 0,205 |
|                                     | dalle 20,01 alle 07,00   | 0,103                     | 0,102 |

### **Occupazioni soprastanti e sottostanti**

|                            |                        |       |       |
|----------------------------|------------------------|-------|-------|
| ■ Attività Commerciali     | giornaliera            | 0,54  | 0,53  |
|                            | dalle 7,01 alle 20,00  | 0,362 | 0,358 |
|                            | dalle 20,01 alle 07,00 | 0,181 | 0,179 |
| ■ Attività Edilizia        | giornaliera            | 0,465 | 0,460 |
|                            | dalle 7,01 alle 20,00  | 0,310 | 0,307 |
|                            | dalle 20,01 alle 07,00 | 0,155 | 0,153 |
| Attività di Servizio       | giornaliera            | 0,387 | 0,384 |
|                            | dalle 7,01 alle 20,00  | 0,258 | 0,256 |
|                            | dalle 20,01 alle 07,00 | 0,129 | 0,128 |
| ■ Attività non commerciali | giornaliera            | 0,155 | 0,153 |
|                            | dalle 7,01 alle 20,00  | 0,103 | 0,102 |
|                            | dalle 20,01 alle 07,00 | 0,077 | 0,077 |

Per le occupazioni temporanee effettuate da soggetti che svolgono attività a carattere ricorrente o per le occupazioni di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 70 per cento. (es : attività edilizia)

---

**TARIFFA IN EURO AL MQ.****DESCRIZIONE****Categoria I<sup>^</sup>****Categoria II<sup>^</sup>**

---

|  |                        |       |       |
|--|------------------------|-------|-------|
| Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.   | giornaliera            | 1,09  | 1,08  |
|  | dalle 07,01 alle 20,00 | 0,73  | 0,72  |
|  | dalle 20,01 alle 07,00 | 0,362 | 0,358 |
| Occupazione realizzata dai venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti .  | giornaliera            | 0,54  | 0,53  |
|  | dalle 07,01 alle 20,00 | 0,362 | 0,358 |
|  | dalle 20,01 alle 07,00 | 0,181 | 0,179 |
| Occupazione effettuate in occasione di fiera e festeggiamenti dai venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante | giornaliera            | 0,54  | 0,53  |
|  | dalle 07,01 alle 20,00 | 0,362 | 0,358 |
|  | dalle 20,01 alle 07,00 | 0,181 | 0,179 |
| Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo  | giornaliera            | 0,108 | 0,107 |
|  | dalle 07,01 alle 20,00 | 0,077 | 0,077 |
|  | dalle 20,01 alle 07,00 | 0,077 | 0,077 |
| Occupazioni effettuate da partiti politici, associazioni culturali, sportive, religiose, celebrative o di volontariato per finalità politiche, scientifiche, culturali, di beneficenza o di autofinanziamento  | giornaliera            | 0,217 | 0,215 |
|  | dalle 07,01 alle 20,00 | 0,145 | 0,143 |
|  | dalle 20,01 alle 07,00 | 0,077 | 0,077 |

Per le occupazioni temporanee effettuate da soggetti che svolgono attività a carattere ricorrente o per le occupazioni di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 70 per cento. (es : ambulanti, luna park , circo).

Le misure di tariffa, determinate per aree e fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione a Euro 0,077.